

N. R.G. 26/2020

Tribunale di Treviso

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice, dott.ssa Petra Uliana,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da Pesce Alberto ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012 in data 19/9/2019;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in Fregona (TV);

- il ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14*ter* in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

- a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

- b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni,);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14*ter* comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;



- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5);
 - ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinqüies* comma 1);
 - ritenuto che il reddito mensile futuro percepito dal debitore debba essere lasciato nella disponibilità del ricorrente per euro 750 euro mensili, fatte salve sopravvenute esigenze, in assenza di specifica indicazione delle spese necessarie;
 - rilevato che il ricorrente è proprietario per la quota di ½ di due immobili, sui quali gravano per l'intero procedure esecutive individuali;
 - rilevato che il comproprietario del bene è attualmente sottoposto a procedura di liquidazione e che pertanto la vendita può essere disposta unitariamente da parte del liquidatore;
 - si provvede alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista nominato dall'OCC al fine di contenere le spese;
 - si precisa che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare il liquidatore dovrà richiedere al datore di lavoro, in forza del presente decreto, la cessione della quota parte dello stipendio appresa alla procedura affinché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura, oltre che curare il celere recupero dei canoni non pagati dal conduttore dell'immobile sito in Miane;
 - si precisa altresì che, in applicazione dei principi generali delle procedure concorsuali e quindi del principio della par condicio creditorum, della concorsualità e



della segregazione del patrimonio, le ordinanze di assegnazione somme emesse a conclusione di procedure esecutive presso terzi, nonché i contratti di cessione di crediti (futuri) sono inopponibili alla procedura e non potranno più utilmente colpire neppure lo stipendio del debitore sottratto allo spossessamento: i pagamenti posteriori al decreto di apertura ove persistentemente consentiti, si risolverebbero in preferenziali e confliggenti con il principio della "*par condicio*", ribadito nell'art. 14 *quinquies* lett. b) in particolare;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Pesce Alberto,
nomina liquidatore la dott.ssa Chiara Pagotto, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore, nei termini sopra esplicitati, di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso ove necessario;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 750,00 mensili al netto delle eventuali imposte, fatte salve le maggior risorse che dovessero rendersi necessarie;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.



Ove il ricorrente fosse interessato all'oscuramento dei dati sensibili, si onera il liquidatore a provvedervi.

Treviso, 12/10/2020

Il Giudice

dott.ssa Petra Uliana

